Nuovo Codice disciplinare Coordinato col Decreto attuativo D. Lgs 150/2009 "Decreto Brunetta"

Il presente Codice deriva dal Contratto Collettivo del comparto Enti locali per le ipotesi che, non essendo in contrasto con le norme previste nel decreto, continueranno ad applicarsi, unitamente alle nuove disposizioni introdotte nel Decreto Legislativo n 165 fino al prossimo CCNL cui è demandata la rielaborazione codificata dell'intera disciplina. Fermo restando che le norme del Decreto 165 costituiscono norme imperative (art. 55 D.Lgs. 165 come modificato dall'art. 66 del decreto attuativo Brunetta). La tabella che segue riporta le fattispecie disciplinari previste dall'ultimo CCNL sulle quali vengono innestate le modifiche del decreto che integrano o modificano gli elementi essenziali dei comportamenti rilevanti disciplinarmente, attribuiscono nuove sanzioni o ne modificano l'entità sanzionatoria.

Fonte	Fattispecie Disciplinari	Sanzioni	Abrogazioni per incompatibilità CCNL in vigore
Art 3 comma 4 CCNL 11/4/2008	a) Inosservanza delle disposizioni di servizio (); b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di	Dal minimo del Rimprovero verbale al massimo della Multa di importo pari a 4 ore di retribuzione	a), anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;

	quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300.		ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.
Art. 3, comma 5 CCNL 11/4/2008	a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c) () arbitrario abbandono del servizio; d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; g) comportamenti, non reiterati, minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n.300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni	c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni e () f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

	k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi, in assenza di condanna della PA al risarcimento del danno;		1) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente;
Art. 55 bis, c. 7. D.Lgs 165	Lavoratore o il dirigente, della stessa o di altra PA, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti;	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a 15 giorni, commisurata all'illecito contestato nel procedimento disciplinare connesso	
Art. 55 sexies, c. 3, D.Lgs 165	Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte palesemente rilevanti disciplinarmente	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 3 mesi in proporzione alla gravità della sanzione disciplinare omessa e, per i soli dirigenti, decurtazione dell'indennità di risultato per il doppio della durata della sospensione	
Art. 55 sexies comma 1 D Lgs 165	Fatta salva altra sanzione disciplinare, la violazione da parte del lavoratore, degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna per la PA al risarcimento del danno	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi in proporzione all'entità del risarcimento	
Art. 3, comma 6 CCNL 11/4/2008	a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la	Sospensione dal servizio	

sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di	
quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di	
particolare gravità;	quando le mancanze previste al comma 5
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;	del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza

con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi

b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;

- d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

- f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona purché non reiterati;
- g) (...) chi avalli aiuti o permetta comportamenti tesi all'elusione dei sistemi elettronici della presenza e

g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento

	dell'orario o la manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze degli stessi; h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi., a condizione che non ne sia derivata condanna al risarcimento per la PA		elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi;
Art. 55 sexies, comma 2, D. Lgs 165	Chiunque cagioni grave danno al funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza ed incompetenza professionale accertate tramite sistema di valutazione	Collocamento in disponibilità e rideterminazione mansioni e qualifica ai fini dell'eventuale ricollocamento del lavoratore	
Art. 3, comma 7, ccnl 11/4/2008	a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);	Licenziamento con preavviso	
	b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);		
Art. 55 quater, c. 1, lett. c), D.Lgs 165	c) ingiustificato rifiuto di trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di		c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e

Art. 55 quarter, c. 1 lett. b), D.Lgs 165	d) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;	motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata; d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6; e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
		dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli
		f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione
		psicologica nei

confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di h) condanna passata in carattere sessuale, che giudicato per un delitto che, siano lesivi della commesso fuori dal dignità della persona; servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti. Prestazione lavorativa Art. 55 riferibile ad un arco temporale non inferiore al quarter, c. 2, D. Lgs 165 biennio, per la quale la PA formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuta a reiterata violazione di obblighi della prestazione in base a leggi, regolamenti Contratti o codici di comportamento

			T
Art. 3, comma 8, ccnl 11/4/2008 Art. 55 quater,	a) reiterazione nell'ambiente di lavoro di	Licenziamento senza preavviso	a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
c. 1 lett. e) D Lgs 165	gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;		attinenti ai servizio,
Art. 55 quater, c. 1, lett. d), D.Lgs 165	b) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; c) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti già indicati		b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
	nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316		sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
	del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000. 2. per gravi delitti		
	commessi in servizio; 3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;		
Art. 55 quarter, c. 1,	d) condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista		d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
/ 7	1 4 4	1	

lott f) D I ~~	l'interdizione nametre dei	l'interdizione
lett. f), D Lgs 165	l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero	perpetua dai pubblici
103	1 -	
	l'estinzione, comunque	uffici;
	denominata del rapporto di	
	lavoro;	
	e) condanna passata in	
	giudicato per un delitto	
	commesso in servizio o	
	fuori servizio che, pur non	
	attenendo in via diretta al	
	rapporto di lavoro, non ne	
	consenta neanche	
	provvisoriamente la	
	prosecuzione per la sua	
	specifica gravità;	
	specifica gravita,	
	f) violazioni intenzionali	
	degli obblighi non	
	ricompresi specificatamente	
	nelle lettere precedenti,	
	anche nei confronti di terzi,	
	di gravità tale, in relazione	
	ai criteri di cui al comma 1,	
	da non consentire la	
	prosecuzione neppure	
	provvisoria del rapporto di	
	lavoro;	
	g) l'ipotesi in cui il	
	dipendente venga arrestato	
	perché colto, in flagranza, a	
	commettere reati di	
	peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia	
	convalidato dal giudice per le indagini preliminari;	
	ic magnii picinillan,	
	h) falsa attestazione della	
Art. 55	presenza in servizio,	
quarter, c. 1	mediante l'alterazione dei	
lett. a) D. Lgs	sistemi di rilevamento della	
165	presenza o con altre	
	modalità fraudolente,	
	ovvero giustificazione	
	dell'assenza dal servizio	
	mediante certificazione	
	medica falsa o che attesta	
	falsamente uno stato di	
	malattia.	